

DECISIONI CECA

DECISIONE N. 1346/2001/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2001

che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna ed ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell'allegato III

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽⁴⁾ alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 13 marzo 2001,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti⁽⁵⁾, costituisce un quadro generale di riferimento che comprende gli obiettivi, le priorità e le grandi linee d'azione previste, nonché i progetti di interesse comune previsti nel settore della rete transeuropea dei trasporti.

(2) I punti di interconnessione, compresi i porti marittimi, i porti di navigazione interna ed i terminali intermodali, costituiscono una condizione preliminare per l'integrazione dei diversi modi di trasporto in una rete multimodale.

(3) La rete transeuropea dei trasporti comprende porti marittimi classificati in categorie. Queste sono definite in base a criteri quantitativi o all'ubicazione dei porti in regioni insulari periferiche o ultraperiferiche. È opportuno che soltanto i porti che per volume di traffico rientrano nella categoria più alta siano rappresentati, a titolo indicativo, sulle carte. È necessario precisare le specifiche a cui deve rispondere un progetto portuale marittimo per poter essere considerato d'interesse comune.

(4) È necessario completare i criteri relativi ai porti di navigazione interna con criteri riguardanti sia la natura delle loro attrezzature sia il loro volume di traffico ed è opportuno che questi porti siano rappresentati, a titolo indicativo, sulle carte.

(5) Il Consiglio europeo di Dublino del 1996 ha deciso che il progetto n. 8 contenuto nell'elenco del Consiglio europeo di Essen del 1994 dovrebbe diventare il collegamento multimodale Portogallo/Spagna con il resto dell'Europa.

(6) Pertanto, la decisione n. 1692/96/CE deve essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 1692/96/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 11 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Sono un elemento della rete i porti di navigazione interna, in particolare quali punti di interconnessione tra le vie navigabili di cui al paragrafo 2 e all'articolo 14 e gli altri modi di trasporto.»;

⁽¹⁾ GU C 120 del 18.4.1998, pag. 14.

⁽²⁾ GU C 214 del 10.7.1998, pag. 40.

⁽³⁾ GU C 373 del 2.12.1998, pag. 20.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1999 (GU C 175 21.6.1999, pag. 110), posizione comune del Consiglio 5 giugno 2000 (GU C 228 del 9.8.2000, pag. 1) e decisione Parlamento europeo del 3 ottobre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo 5 aprile 2001 e decisione del Consiglio del 24 aprile 2001.

⁽⁵⁾ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.